



C O M U N E D I Z O P P O L A

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
COMUNALE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2004)

INDICE

Titolo I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Art. 5 - Denuncia della morte
- Art. 6 - Autorizzazione alla sepoltura;
- Art. 7 - Sepoltura Nati Morti, Feti e Prodotti Abortivi
- Art. 8 - Servizi gratuiti e a Pagamento
- Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 10 - Periodo di Osservazione dei Cadaveri
- Art. 11 - Depositi di Osservazione e Obitori
- Art. 12 - Depositi di Osservazione e per morti per malattie Infettive o portatori di radioattività

CAPO III - FERETRI

- Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 14 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 15 - Feretri
- Art. 16 - Feretri per inumazione
- Art. 17 - Feretri per tumulazione
- Art. 18 - Feretri per cremazione
- Art. 19 - Fornitura gratuita di feretri e Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 20 - Norme generali - Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 21 - Modalità del trasporto
- Art. 22 - Comunicazione dell'autorizzazione ad altri comuni
- Art. 23 - Morti per malattie Infettive - diffusive o portatori di radioattività
- Art. 24 - Trasporto per e da altri Comuni per cremazione
- Art. 25 - Consegna autorizzazione
- Art. 26 - Orario dei trasporti

- Art. 27 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento
- Art. 28 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 29 - Riti religiosi
- Art. 30 - Trasporto di cadavere al deposito di osservazione o all'obitorio
- Art. 31 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 32 - Feretri di materiale diverso
- Art. 33 - Modalità di trasporto di cadaveri in particolari mesi dell'anno
- Art. 34 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 35 - Trasporto urne cinerari
- Art. 36 - Carri destinati al trasporto dei cadaveri
- Art. 37 - Rimesse di carri funebri

Titolo II

CAPO I - CIMITERI

- Art. 38 - Elenco cimiteri
- Art. 39 - Disposizioni generali
- Art. 40 - Ammissione nel cimitero
- Art. 41 - Vigilanza
- Art. 42 - Servizio di custodia
- Art. 43 - Affidamento Servizio di custodia
- Art. 44 - Tenuta registro

CAPO II - RISCONTRO DIAGNOSTICO RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

- Art. 45 - Rinvio e disposizioni di legge

CAPO III - PIANI CIMITERIALI

- Art. 46 - Disposizioni generali
- Art. 47 - Piano regolatore cimiteriale
- Art. 48 - Contenuto Planimetrie
- Art. 49 - Disposizioni tecniche generali
- Art. 50 - Reparti speciali entro i cimiteri;
- Art. 51 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri
- Art. 52 - Camera Mortuaria
- Art. 53 - Sala per autopsie
- Art. 54 - Ossario Comune

CAPO IV - INUMAZIONI

- Art. 55 - Durata Inumazione

- Art. 56 - Campi di inumazione dimensionati
- Art. 57 - Campi di inumazione
- Art. 58 - Campi di inumazione - disposizioni generali
- Art. 59 - Feretri di inumazione
- Art. 60 - Fosse di inumazione
- Art. 61 - Feretri provenienti dall'estero
- Art. 62 - Modalità di deposizione del feretro nella fossa

CAPO V - TUMULAZIONI

- Art. 63 - Tumulazione
- Art. 64 - Deposito provvisorio

CAPO VI - CREMAZIONI

- Art. 65 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 66 - Consegna raccolta e conservazione delle ceneri

CAPO VII - IMBALSAMAZIONI

- Art.67 - Imbalsamazioni

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE

- Art. 68 - Esumazione
- Art. 69 - Esumazione straordinaria
- Art. 70 - Divieto di esumazione straordinaria
- Art. 71 - Raccolta delle ossa
- Art. 72 - Estumulazioni
- Art. 73 - Autorizzazione all'estumulazione
- Art. 74 - Operazioni vietate nell'estumulazione

CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE

- Art. 75 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

CAPO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE

- Art. 76 - Oggetti da recuperare
- Art. 77 - Disponibilità dei materiali

Titolo III

CAPO I - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 78 - Disposizioni generali
- Art. 79 - Soggetti
- Art. 80 - Privati
- Art. 81 - Enti
- Art. 82 - Soggetti esclusi
- Art. 83 - Modalità di concessione
- Art. 84 - Forma di concessione
- Art. 85 - Inizio della concessione
- Art. 86 - Durata della concessione
- Art. 87 - Rinnovo della concessione
- Art. 88 - Rinunce, Divisioni e subentri
- Art. 89 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Art. 90 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 91 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 92 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
- Art. 93 - Revoca
- Art. 94 - Revoca per le concessione eccedenti anni 99
- Art. 95 - Decadenza
- Art. 96 - Procedure per la pronuncia di decadenza
- Art. 97 - Provvedimenti conseguenti decadenza
- Art. 98 - Estinzione

CAPO II - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

- Art. 99 - Disposizioni generali
- Art.100 -Uso delle sepolture private
- Art.101 - Progetti d'opera
- Art.102 - Costruzione dell'opera
- Art.103 - Manutenzione

Titolo IV

CAPO I -LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.

- Art.104 - Attività edilizia
- Art.105 - Divieti di esecuzione d'opera
- Art.106 - Parere Azienda Sanitaria
- Art.106 - Domanda di autorizzazione
- Art.107 - Contenuto del Progetto
- Art.109 - Dichiarazione di inizio lavori
- Art.110 - Contenuti e norme dell'opera
- Art.111 - Disposizioni generali
- Art.112 - Responsabilità e deposito Cauzionale
- Art.112 - Recintazioni aree - Materiali di scavo
- Art.114 - Introduzione e deposito di materiali

- Art.115 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
- Art.116 - Vigilanza
- Art.117 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art.118 - Imprese Pompe funebri Funzioni – Licenza

CAPO II - NORME TECNICHE

- Art.119 - Monumentini
- Art.120 - Colombari
- Art.121 - Ossari - Nicchie Cinerarie
- Art.122 - Tombe di famiglia interrate;
- Art.123 - Edicole funerarie
- Art.124 - Lastre di colombari, Ossari e Nicchie Cinerarie

CAPO III - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art.125 - Vigilanza
- Art.126 - Orario
- Art.127 - Disciplina all'ingresso
- Art.128 - Fiori e piante ornamentali
- Art.129 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art.130 - Rimozioni Materiali ornamentali
- Art.131 - Ritiro di lapidi e cippi
- Art.132 - Divieti di asportazione di materiali vari
- Art.133 - Rifiuti
- Art.134 - Proibizioni
- Art.135 - Divieti
- Art.136 - Responsabilità
- Art.137 - Riti funebri
- Art.138 - Soppressione dei cimiteri
- Art.139 - Cautele

Titolo VI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art.140 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 141 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.142 - Disposizioni generali
- Art.143 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art.144 - Concessioni pregresse

Art.145 - Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto
concessorio

Art.146 - Tariffe cimiteriali

Art.147 - Entrata in vigore del regolamento

Art.148 - Contravvenzioni

SOMMARIO:

DISPOSIZIONI GENERALI	8
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	11
FERETRI.....	12
TRASPORTI FUNEBRI.....	14
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI.....	19
RISCONTRO DIAGNOSTICO	21
PIANI CIMITERIALI	21
INUMAZIONE	26
TUMULAZIONE.....	28
CREMAZIONE.....	30
IMBALSAMAZIONI.....	31
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	32
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	35
OGGETTI DA RECUPERARE.....	36
CONCESSIONI CIMITERIALI	37
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI	45
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	47
NORME TECNICHE.....	51
POLIZIA DEL CIMITERO.....	54
DISPOSIZIONI VARIE	58
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	59
ALLEGATO A.....	60
ANALISI DEI RISCHI DEGLI OPERATORI CIMITERIALI	61

*Allegato B: Nota Ministero della Salute, Dir. Gen. della Prevenzione Sanitaria,
Ufficio IV, Nr. DGPREV.IV/22568/P/F.2.b del 07 ottobre 2004.*

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 e del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla seguente normativa: Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n° 1265 del 27/07/1934, Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285, Circ. Min. Sanità n° 24 del 24/06/1993, art.28 della L.01/08/2002, n. 166, Statuto Comunale e altre norme di legge inerenti alla materia.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal D. Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

ART. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nell'art. 71 del D.P.R. 03/11/2000, n.396, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934. n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata all'A.S.S. di competenza, relativamente al luogo dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, che assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, in tal caso si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt.39 e 45 del D.P.R. 285/90.
5. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
7. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, sono esercitate dal medico nominato dall' A.S.S. territorialmente competente.

ART. 5 - DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.S. territorialmente competente.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l' A.S.S. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nei cimiteri di parti di

ART. 7 – SEPOLTURA NATI MORTI , FETI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 37 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' A.S.S. territorialmente competente.
3. A richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 8 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito riportati. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate al locale di osservazione dell'obitorio;
 - d) l'uso di celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporre;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - f) l'inumazione in campo comune;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe previste dall'organo competente.
 -

ART. 9 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'Ufficio Comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285);
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 10 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento e negli altri casi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.
- 2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.
- 3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Tali locali possono altresì trovare collocazione presso l'Azienda Ospedaliera di competenza oppure in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, ad ogni modo è vietata la permanenza di persone estranee.
- 5. Il Comune dispone nei cimiteri di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 11- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- 1. Il locale di cui all'art. precedente, ha scopo di obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 12- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI: CASI PARTICOLARI

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente , **secondo il disposto di cui il Decreto Lgs. 17.03.95, n.230 e successive modifiche in quanto applicabili.** ¹
2. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente. Qualora, per mancanza di suddetto locale, si venissero a creare condizioni di compresenza di cadaveri, l'accesso sarà consentito esclusivamente alle persone autorizzate.

Capo III

FERETRI

ART. 13 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt.15,16,17,18 e 19.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in un lenzuolo.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Azienda per i Servizi Sanitari competente dispone che il trasporto, trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale, **secondo il precedente art.12 comma 1.**²

ART. 14 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è eseguita sotto la vigilanza del personale incaricato. Per effetto della deliberazione del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. territorialmente competente, la chiusura dei feretri è delegata alle Imprese di Pompe Funebri **ove la convenzione per la delega sia prevista da una legge regionale**³. La vigilanza sulle

¹ Modificazione richiesta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b

² Integrazione richiesta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b

³ Integrazione richiesta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

operazioni di chiusura svolte da imprese non delegate resta di competenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o personale tecnico all'uopo incaricato.

2. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. territorialmente competente o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui agli artt.15,16,17,18 e 19. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 15 - FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

ART. 16 - FERETRI PER INUMAZIONE

1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente abete, pioppo, pino larice etc.);
2. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Le medesime casse debbono avere le caratteristiche costruttive previste dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.
3. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n 285.

ART. 17 - FERETRI PER TUMULAZIONE

1. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti meno di cento chilometri, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n 285.
3. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti più di cento chilometri, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui al comma 1, nonché agli articoli 27,28,29 del D.P.R. 10/9/1990 n 285.⁴

ART. 18 - FERETRI PER CREMAZIONE

⁴ Comma rimasto invariato in attesa emanazione L.R..

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche del succitato art. 17 comma 2 laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al summenzionato art. 17 comma 1, in ogni altro caso.

ART. 19 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI E PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Il Comune fornisce gratuitamente le casse per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo in quest'ultimo caso il diritto di rivalsa sugli stessi.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
4. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 20 – NORME GENERALI – TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Non può essere eseguito alcun trasferimento di salme da parte di privati.
2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono eseguiti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10/09/90 n 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del succitato Decreto.
3. I trasporti funebri possono essere gratuiti o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10/09/90 n 285.
4. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero deve essere autorizzato da Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente con Decreto, a seguito di domanda degli interessati.

ART. 21 – MODALITA' ED AUTORIZZAZIONE

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

ART. 22 – COMUNICAZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE AD ALTRI COMUNI

1. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 23 - MORTI DI MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI
RADIOATTIVITA'

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato da Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dal succitato art. 17.
2. Per i cadaveri portatori di radioattività il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS, o suo delegato prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i successivi provvedimenti per la decontaminazione.
3. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o organo ad essa delegato, al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il personale addetto alla custodia possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 24.- TRASPORTO DA COMUNE A COMUNE PER CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

ART. 25 – CONSEGNA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione del Sindaco deve essere consegnata al personale di custodia laddove presente e comunque al personale autorizzato dall'Amm.ne Com.le.

ART. 26 – ORARI DEI TRASPORTI

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

3. Per ragioni di sicurezza e incolumità stradale possono essere individuati percorsi alternativi che limitano il transito sulla viabilità primaria.
4. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 27 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER IL SEPPELLIMENTO

1. Il trasporto delle salme può essere eseguito da ditte specializzate; il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'Azienda per i Servizi Sanitari competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
3. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0.660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASS. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione

ART. 28.- TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990 n 285 e, chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

ART. 29 – RITI RELIGIOSI

1. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa la vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte o per pericolo conseguente alla diffusione della radioattività.
2. I Ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART. 30 - TRASPORTO DI CADAVERI AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE O ALL'OBITORIO

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

ART. 31 - TRASPORTO DI CADAVERI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° Luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino e per l'estradizione nel Paese di salme dirette verso uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino si fa riferimento all' art. 28 e 29 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato del Vaticano si richiama la Convenzione 28/04/1936 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n 1055.

ART. 32 – FERETRI IN MATERIALE DIVERSO

1. Il Ministero della Salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso, per le casse, di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 17, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 33 – MODALITA' DI TRASPORTO DI CADAVERI IN PARTICOLARI MESI DELL'ANNO

1. Per il trasporto di cui all'art. 24, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno, suddetta prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 34 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando la autorizzazioni di cui agli artt. precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
4. Il trasporto di parti amputate da persona vivente qualora siano destinate ad inumazione o tumulazione, sono assoggettate alle norme previste per il trasporto delle salme.

ART. 35 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE

1. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 36 - CARRI DESTINATI AL TRASPORTO DEI CADAVERI

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 37 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal direttore sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari competente, anche per il tramite di suoi delegati.

TITOLO II

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 38 - CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D., 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - Zoppola capoluogo
 - Orcenico Superiore
 - Orcenico Inferiore
 - Cusano - Poincicco
 - Castions

ART. 39 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/90 n 285.⁵
2. Al suo interno i cimiteri comprenderanno:
 - un'area destinata a campo di inumazione comune (C.I.);
 - un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale (colombario) (CL.);
 - un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie (tombe di famiglia) (T.F.);
 - un deposito di osservazione (D.O.);
 - una camera mortuaria (C.M.);
 - una sala autoptica (solo nel cimitero di Zoppola capoluogo) (S.A.);
 - una cappella per riti religiosi (CA.);
 - un ossario comune (OS.);
 - un cinerario comune (CN.);
 - un edificio (colombario) per nicchie ossario (CO.);
 - un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie (C.C.);
 - un magazzino (MA.);
 - servizi igienici destinati al pubblico (W.C.);

⁵ Comma rimasto invariato in attesa emanazione L.R..

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- servizi igienici accessibili a persone disabili (W.D.);
- gli spogliatoi e i servizi riservati agli operatori cimiteriali (SP.).

ART. 40 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nei cimiteri, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso;
 - d) In deroga all'art. 50 del D.P.R. n 285/1990 è pure consentita, a discrezione del Sindaco o di altro organo previsto dalla normativa vigente e comunque in numero limitato l'inumazione o la tumulazione di :
 - salme di consorti, genitori e figli di persone residenti nel Comune;
 - salme di persone già residenti a condizione che nel cimitero sia sepolto almeno un genitore, il coniuge o un figlio.
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all' art. 13 comma 2 del presente Regolamento;
 - f) i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - g) per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità il Sindaco può concedere la sepoltura in campo comune anche ai non residenti;
 - h) cadaveri di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nel corso della loro vita per opere svolte in favore della collettività del Comune di Zoppola. Tale assegnazione, al caso concreto, avverrà con motivato Atto della Giunta Comunale.
2. Nel caso di tumulazione, verrà valutata la disponibilità di loculi al momento della richiesta, tenendo conto del numero di loculi liberi e degli eventuali programmi realizzativi.

ART. 41 - RESPONSABILITA'

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o da altro organo previsto dalla normativa vigente.
2. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.42 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. In tutti i cimiteri deve essere assicurato un servizio di custodia, a cui provvederà direttamente il Comune con proprio personale o appaltando il servizio all'esterno. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui agli articoli 21,22,23,24 del presente Regolamento ed inoltre, iscrive sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui agli articoli 21,22,23,24, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, o di ceneri.

ART. 43 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il servizio di custodia, se affidato a Ditta privata, dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni di cui al T. U. delle LL. SS. e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 44 – TENUTA REGISTRO

1. I registri indicati nel succitato art. 42 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo II

RISCONTRO DIAGNOSTICO RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 45 – RINVIO E DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per le materie previste al presente capitolo si fa riferimento alle norme contenute negli articoli n.37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 e 48 del D.P.R. n 285/1990.

Capo III

PIANI CIMITERIALI

ART. 46 - DISPOSIZIONI GENERALI

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. nei cimiteri sono stati individuati campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Non sono state previste aree per inumazioni private.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n 285/90.
3. Il piano regolatore cimiteriale, di cui il presente Regolamento è parte integrante, determina, per le sepolture private, la ubicazione e la misura delle aree.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale il Sindaco, o altro organo previsto dalla normativa vigente, provvederà per le sepolture private e per la loro ubicazione.

ART. 47 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. L'elaborazione del piano dovrà tenere conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime da formulare anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistemazione di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
 - c) tumulazioni individuali in loculi;
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario e cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/90 n 285.

ART. 48 – CONTENUTO DI PLANIMETRIE

1. L'Ufficio comunale è dotato di planimetrie che devono essere aggiornate ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o siano soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
2. Dette planimetrie comprendono:
 - a) una planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune;
 - b) una planimetria in scala 1:2000 estesa anche alle zone circostanti, comprendenti le relative zone di rispetto cimiteriale;
 - c) una planimetria, in adeguata scala, dell'intero territorio comunale con l'ubicazione dei cimiteri.

ART. 49 - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda e devono essere deliberati dalla Giunta Comunale.
2. All' approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
3. La relazione tecnico - sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, e delle eventuali costruzioni accessorie previste.
4. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso che gli edifici dei servizi generali e gli impianti tecnici.
5. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto così come previsto dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e con le successive modifiche introdotte dall'art.28 della L. 166/2002.
6. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
7. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti salvo i casi previsti dall'art.28 della L. 166/2002 .
8. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore cinquanta metri dai centri abitati.
9. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un elevato grado di porosità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
10. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento

11. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione comune, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione.
12. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione comune, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. **E' consentito, inoltre, autorizzare , ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.**⁶
13. Nell'area di cui all'art. 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione, oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione in campo comune.
14. I cimiteri devono essere approvvigionati di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri. Devono inoltre essere dotati di servizi per i portatori di handicap.
15. Il terreno dei cimiteri deve essere sufficientemente dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
16. I cimiteri devono essere recintati lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.
17. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.
18. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra., anche per pubbliche affissioni.
19. La dismissione di sepolture private e di tombe di famiglia può essere fatta solo dopo la estumulazione dei resti mortali in esse contenuti, nell'osservanza delle norme di cui all'art. 86 del 10 settembre 1990 n. 285, ed a cura e spese del concessionario o dei

⁶ Integrazione proposta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

familiari aventi diritto. **E' consentito, inoltre, autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.**⁷

ART. 50 - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

1. Il piano regolatore cimiteriale non prevede reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri, resti mortali, conservazione di ceneri od ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
3. Le maggiori spese per le opere eventualmente necessarie per tali reparti, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
4. In via eccezionale possono essere istituiti, con motivato provvedimento, altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti ad altre categorie individuate dal Comune.
5. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

ART. 51 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, e per le relative tumulazioni si fa riferimento al Capo XXI del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 52 - CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta del feretro prima del seppellimento ed avere le caratteristiche di cui agli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.
2. La camera mortuaria può essere anche adibita a deposito di osservazione previsto dall'art 10 del presente Regolamento; in tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 10 comma 2 del presente Regolamento.

⁷ Integrazione proposta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b.

ART. 53 - SALA PER AUTOPSIE

Almeno uno dei cimiteri comunali dovrà essere dotato di una sala per autopsie, che dovrà rispondere ai requisiti prescritti agli articoli 65 e 66 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 54 - OSSARIO COMUNE

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumazioni, che trovandosi nelle condizioni di completa mineralizzazione non vengono richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo IV

INUMAZIONE

ART. 55 – DURATA INUMAZIONE

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui il presente regolamento è parte integrante, non individua aree per le sepolture private a sistema di inumazione.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno una durata minima di 15 anni dal giorno del seppellimento e le aree vengono assegnate gratuitamente.

ART. 56 – CAMPI DI INUMAZIONE DIMENSIONATI

1. I campi destinati all'inumazione, dimensionati ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, all'aperto od al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART. 57 - CAMPI DI INUMAZIONE

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 58 - CAMPI DI INUMAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione salvo diversa soluzione prescelta dai privati, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino al costipamento del terreno.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba e/o di una lapide marmorea, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/90 n 285.

ART. 59 – FERETRI DI INUMAZIONE

1. Le salme destinate all'inumazione devono essere racchiuse in feretri secondo quanto disposto dall'art.16 del presente Regolamento.
2. E' vietato l'uso di sarcofagi in calcestruzzo o ferro che limitino la continuità del terreno di copertura.

ART. 60 - FOSSE DI INUMAZIONE

1. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a ml. 2.00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 e una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
3. Dopo che vi sia stato deposto il feretro la fossa dovrà essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 61 – FERETRI PROVENIENTI DALL'ESTERO

1. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

ART. 62 – MODALITA' DI DEPOSIZIONE DEI FERETRI NELLA FOSSA

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 60.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' assolutamente vietato spogliare un cadavere, appropriarsi di parte di esso, degli abiti, di ornamenti o oggetti preziosi.

Capo V

TUMULAZIONE

ART. 63 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le Norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n 285/90, in particolare:
 - a) le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall' art. 17 del presente Regolamento.
 - b) le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
 - c) nella tumulazione in nicchie ed in loculi è vietato sovrapporre un feretro sull'altro; nei colombari destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

posto in loculo separato, intendendosi per “feretro”, l’insieme delle due casse contenenti una salma. Il loculo può comunque ospitare, oltre al feretro, urne cinerarie e cassette di resti di familiari esumati o estumulati.

- d) a partire dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2.25, altezza m 0.70 e larghezza m 0.75. (Art. 13.2 della Circ. 24/06/1993, n 24).
- e) i loculi possono essere a più piani sovrapposti e ogni loculo deve avere uno spazio esterno per il diretto accesso al feretro.
- f) la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica. Nel caso di costruzioni in conglomerato cementizio armato, sia le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm 10.00.
- g) è permessa la costruzione di loculi prefabbricati le cui celle devono avere uno spessore tale da assicurare la dovuta resistenza meccanica.
- h) le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
- i) le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tale proprietà.
- j) i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquidi.
- k) la chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura in mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna. E’ consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3.00 o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica, sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
- l) È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ART. 64 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l’uso di un terreno allo scopo di edificare un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di sepoltura presso una struttura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale, limitatamente al periodo previsto per l’inumazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati purché inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.

3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo che va dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti il cui originale deve essere conservato presso gli Uffici comunali.
5. A garanzia può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco o diverso organo previsto dalla Normativa vigente, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, previo pagamento dei diritti relativi.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo VI

CREMAZIONE

ART. 65 – MODALITA' DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE – URNE CINERARIE

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai Pubblici Ufficiali abilitati. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non vi è obbligo di autenticare la sottoscrizione di cui sopra, se la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto a riceverla.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
5. Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse in feretri secondo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.

6. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
7. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
9. Le dimensioni limite delle urne devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia, colombario.
10. Il Sindaco in casi particolari e su richiesta dell'interessato o degli aventi titolo, può autorizzare la collocazione dell'urna cineraria in spazi diversi da quelli indicati dal presente titolo, purché all'interno dell'area cimiteriale, conformemente alla Normativa in vigore al momento della richiesta.

ART. 66 – CONSEGNA, RACCOLTA E CONSERVAZIONE CENERI

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalle cremazioni delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione o per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è destinato a cinerario comune un locale all'interno dell'area cimiteriale. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Capo VII

IMBALSAMAZIONI

ART. 67 - IMBALSAMAZIONI

- 1) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S competente o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al D.P.R. 285/90.
4. Per l'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R n 285/90, **così come aggiornato dal precedente art.12, comma 1 del presente Regolamento.**⁸

Capo VIII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 68 - ESUMAZIONI

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 15 anni dalla inumazione, tempo necessario al terreno per la mineralizzazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla Normativa vigente.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto.
5. Il personale che esegue le esumazioni stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. Le salme che, all'atto della esumazione, risultassero indecomposte saranno nuovamente inumate in sito o trasferite in apposito campo di seppellimento.
6. E' ammessa a richiesta la presenza dei familiari al momento della esecuzione delle operazioni, previo nulla osta della competente A.S.S.
7. Per quanto non detto si fa riferimento all'articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
8. E' compito del Responsabile dell'Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatizzati.

⁸ Integrazione proposta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b.

9. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
10. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

ART. 69 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. Le esumazioni straordinarie, per salme da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato e alla presenza di un addetto del cimitero.
2. Le salme possono essere esumate straordinariamente prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco o altro organo previsto dalla Normativa vigente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta Autorità eventualmente suggerite.
4. Tali esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S. **e dall' incaricato del servizio di custodia (art. 83, comma 3 DPR 285/90)**⁹ o da personale tecnico da lui delegato e vi possono presenziare solamente i parenti autorizzati.

ART. 70 - - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa compresa nell'elenco delle malattie infettive - diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S. o suo delegato, dichiarino che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 71 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo versamento della tariffa all'uopo prevista. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco.

⁹ Integrazione proposta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b.

ART. 72 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private e a concessione perpetua, si eseguono di norma allo scadere del periodo della concessione, sono regolate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla Normativa vigente, previo nulla osta della competente A.S.S.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio impartiti dal Sindaco o da suo delegato.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dallo stesso, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, saranno collocati in ossario comune.
6. E' consentita la estumulazione straordinaria precedentemente alla scadenza del periodo di concessione purché siano passati almeno 25 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. E' inoltre ammessa a richiesta dei familiari interessati per trasportare i feretri in altra sepoltura o per la cremazione e comunque nel rispetto degli artt. 88 e 89 del D.P.R. n 285/90 o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. E' ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni previo nulla osta della competente A.S.S. ed eventualmente dell'Autorità Giudiziaria.
8. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private o a concessione perpetua, qualora non sia completato il processo di mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. **E' consentito, inoltre, autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo**

ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.¹⁰

¹⁰ Integrazione proposta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b.

9. Per le salme estumulate, di cui al comma precedente, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.. **E' consentito, inoltre, autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.**¹¹
10. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.¹²
11. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere alla nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno tre anni dalla precedente.
12. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato.

ART. 73 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESTUMULAZIONE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.
3. Non sono autorizzate estumulazioni, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

ART. 74 OPERAZIONI VIETATE NELL'ESTUMULAZIONE

1. E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione
2. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme

¹¹ Integrazione proposta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b.

¹² Comma rimasto invariato in attesa di emanazione L.R.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

3. Prima che siano trascorsi 15 anni per le sepolture a inumazione e 35 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e su autorizzazione del Sindaco.

Capo IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

ART. 75 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Il costo delle esumazioni ordinarie e' stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista dall'apposita tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la relativa fattura, comprensiva dei costi del personale in riferimento alle operazioni svolte.
4. Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
5. Le dimensioni limite delle cassette ossario devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia, colombario.

Capo X

OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 76 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia seguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dei competenti Uffici Comunali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al Servizio di custodia del cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 77 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarle per opere di miglioramento dei cimiteri o, altrimenti alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, lapidi e copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo la esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno in altro luogo idoneo.

TITOLO III

Capo I

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 78 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune può concedere a privati residenti e ad Enti operanti nel territorio comunale l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività o manufatti costruiti dal Comune (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, etc.).
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie etc.
3. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle generali stabilite dal D.P.R. n 285/90 sia per le tumulazioni che per le esumazioni.

4. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di idonea istanza al Sindaco ed al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
6. La concessione, relativamente ai manufatti costruiti dal Comune, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato revocabile, su bene soggetti a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
9. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la data di inizio e la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il Legale Rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie, che sottoscrivono l'atto;
 - d) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (tombe di famiglia, collettività, etc.);
 - e) l'eventuale restrizione o l'ampliamento del diritto d'uso in relazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
10. Concessionario è chiunque abbia ottenuto l'atto di concessione, oppure, la persona in nome della quale è stata avanzata la domanda, se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e allegata all'atto di concessione.
11. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
12. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
13. Le tariffe di concessione di cui all'articolo precedente sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e potranno essere aggiornate annualmente in base al deprezzamento della moneta, tenuto conto dei costi e dei maggiori oneri posti a Carico del Comune.

14. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 79 - SOGGETTI

1. Possono essere destinatari di concessioni cimiteriali i Privati o gli Enti.

ART. 80 - PRIVATI

1. I Privati si possono distinguere in:
 - a) Persone fisiche
 - b) Famiglie
 - c) Collettività/Comunità
 - d) Parrocchie

ART. 81 - ENTI

1. Gli Enti si possono distinguere in:
 - a) Enti morali
 - b) Confraternite
 - c) Istituzioni

ART. 82 – SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono ritenersi Enti coloro che hanno scopi commerciali, né società giuridiche in quanto prive di quell'elemento personale che costituisce "interesse" alla sepoltura.

ART. 83 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, la concessione presuppone una istanza del richiedente, una valutazione dell'Amministrazione, un Atto di concessione.
2. L'assegnazione delle sepolture avviene per ordine progressivo in relazione alla disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. L'ordine di assegnazione sarà dal basso verso l'alto, partendo da sinistra verso destra e con risalita a serpentina senza saltare file.
3. Di norma la sepoltura individuale privata relativa alle concessioni in uso di manufattostruiti dal Comune, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne. E' tuttavia concesso conferire, a favore di richiedenti in vita, purché di età superiore a 70 anni un massimo di n. 2 loculi.
4. E' riconosciuta la facoltà al coniuge superstite o persona convivente da almeno cinque anni dalla data della tumulazione del congiunto, di presentare domanda per la concessione di un loculo adiacente, con le modalità di cui al comma precedente, purché abbia compiuto 70 anni.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

6. La concessione per la realizzazione di tumuli per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione.
7. Esclusivamente per le concessioni di cui al punto 6 del presente articolo, l'interessato dovrà allegare anche il progetto di massima.
8. In ogni cimitero l'Amministrazione Comunale si riserverà almeno due loculi liberi per tumulazioni provvisorie

ART. 84 - FORMA DELLA CONCESSIONE

1. La forma dell'Atto di concessione deve essere quella della scrittura privata o atto pubblico tra il Concessionario e l'Ente concedente.
2. L'Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso se in forma di scrittura privata.

ART. 85 - INIZIO DELLA CONCESSIONE

1. Normalmente la concessione decorre dalla data della firma dell'Atto. Qualora l'utilizzo del manufatto avvenga in data antecedente alla firma del contratto, la concessione stessa decorre dalla data di effettivo utilizzo.
2. Le concessioni in uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati o Enti, di sepolture a sistemi di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il Concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste agli artt. successivi e dalla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare il Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

ART. 86 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n 285.
2. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, (10 febbraio 1976) mantengono i diritti acquisiti.
3. La durata è fissata:
 - a) in 35 (trentacinque) anni per i manufatti (loculi) e per le sepolture private individuali costruiti dal Comune;
 - b) in 25 (venticinque) anni per gli ossari e le nicchie cinerarie costruiti dal Comune;
 - c) in 99 (novantanove) anni per le aree destinate alla costruzione di tumuli per famiglie e collettività (tombe di famiglia).

ART.87 - RINNOVO CONCESSIONI

1. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalla tariffa vigente all'epoca della richiesta.
2. Il rinnovo è concesso dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.
3. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne il rinnovo affinché l'Autorità Comunale venga a conoscenza che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia. Il tumulo, il monumento, la tomba o la cappella, quindi, cadranno nella libera disponibilità del Comune. Lo Stesso ne prende atto con deliberazione di Giunta Comunale e saranno affissi avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, in difetto il Comune procederà alla pubblicazione di tale avviso all'Albo Comunale e quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ART. 88 - RINUNCE, DIVISIONI E SUBENTRI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede..
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
4. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
5. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dai competenti organi amministrativi comunali.
6. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 100 del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione della intestazione

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

9. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.100 del presente Regolamento, che assumono la qualità dei concessionari . In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'Ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi scegliendolo tra i concessionari secondo criterio di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.100 del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglie estinte, trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

ART. 89 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni, intendendosi per "N" anni, la durata della concessione, quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $1/2 \times N$ della tariffa in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Nel caso non venga presentata la rinuncia, il loculo non potrà essere utilizzato per altra salma.

Art. 90 - RINUNCIA A CONCESSIONI DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 91 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

di cui al 1° comma dell'art. 78, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 92 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti, dai privati, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 93 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di **durata eventualmente eccedente i 99 anni (art.92/comma 2 DPR 285/90)**¹³ della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART . 94 – REVOCA DI CONCESSIONI DI DURATA ECCEDENTE I 99 ANNI

1. Le concessioni **a tempo determinato**¹⁴ di durata eccedenti i 99 anni, di cui all'art. **93**¹⁵ comma 2° del presente Regolamento, potranno essere revocate quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

ART. 95 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura (art. 100 del presente Regolamento);
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell'atto di concessione e comunque non oltre i 24 mesi;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

ART. 96 – PROCEDURA PER LA PRONUNCIA DI DECADENZA

1. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e), f), di cui all'articolo precedente è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

¹³ Modificazione richiesta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b

¹⁴ Integrazione proposta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b.

¹⁵ Modificazione proposta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

2. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi i termini della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco o ad altro organo previsto dalla Normativa vigente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ART. 97 .- PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o altro organo previsto dalla Normativa vigente, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco o altro organo previsto dalla Normativa vigente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 98 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 120 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa e comunque non più di una volta, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Capo II

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 99 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le aree destinate alla tumulazione privata (tombe di famiglia) sono previste nel piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 46 e seguenti del presente Regolamento.

ART. 100 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari. Per gli Enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. n285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al sesto grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma del presente articolo.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, resa da uno dei concessionari previo assenso di eventuali altri titolari della concessione e presentata in Comune prima della richiesta di sepoltura.
7. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza poter far valere alcun diritto sulla conservazione delle distanze e sullo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune potrà in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.
10. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
11. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 101 - PROGETTI D'OPERA

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. competente.

2. Su richiesta del concessionario al Sindaco e su presentazione di un progetto edilizio, può essere autorizzato il ricavo di nicchie – ossario in tombe di famiglia private nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria ed edilizia.

ART. 102 – COSTRUZIONI D’OPERA

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumentini, colombari, ossari, nicchie cinerarie, tombe di famiglia, edicole funerarie secondo le norme indicate agli artt.120,121,122,123,124 del presente Regolamento.

ART. 103 - MANUTENZIONI D’OPERA

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.
2. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali smottamenti od avvallamenti del terreno che provochino danni alle tombe marmoree, per cui nulla è dovuto, da parte dell’Amministrazione Comunale ai Concessionari.
3. Quando i loculi o le tombe dati in concessione perpetua o a tempo determinato risultino, a giudizio dell’Ufficio, in stato di assoluto e palese abbandono, il Sindaco comunica con notifica, anche a mezzo posta, al concessionario o all’avente diritto sulla sepoltura, il rilievo sullo stato di abbandono in cui versa la stessa, diffidandolo a che venga ripresa, in modo continuativo, la sua decorosa manutenzione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Continuando lo stato esteriore di abbandono per un periodo complessivo di 180 giorni dalla comunicazione, il Comune procederà, senza altro avviso, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 285/90.

TITOLO IV

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 104 - ATTIVITA’ EDILIZIA

1. L’attività edilizia all’interno dei cimiteri è regolata dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvata con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, dal Piano Regolatore dei Cimiteri e dal presente Regolamento Comunale.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
3. Per le sepolture di cui al 2° comma dell' art. 78 del presente Regolamento e per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, nonché per quelle che alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla e/o restaurarla, gli interventi sono subordinati alla Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 4 comma 7 del D.L. 398/1993, convertito con modificazioni in Legge n 493/1996, così come modificato dall'art.2 comma 60 della Legge n 662/1996 e la L.R. 52/91.
4. E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azioni di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai successivi artt.127 e 135 in quanto compatibili.

ART. 105 – DIVIETI DI ESECUZIONE D'OPERA

1. Nessuna opera di qualunque entità può essere intrapresa nei cimiteri ove manchi l'Autorizzazione scritta del Sindaco o da diverso organo previsto dalla Normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art.104 del presente Regolamento.

ART. 106 – PARERE A.S.S.

1. Per l'approvazione dei progetti e' necessario il parere obbligatorio e vincolante della competente A.S.S. e il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

ART. 107 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

1. Le domande di autorizzazione edilizia devono essere firmate dal Concessionario e corredate dai relativi tipi e da una ampia e dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali impiegati nella realizzazione.
2. Con la domanda dovrà essere presentato l'atto comprovante l'assegnazione in concessione dei terreni su cui si vuole edificare l'opera.

ART. 108 – CONTENUTO DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere redatti con particolare cura ed avere caratteristiche di sufficiente pregio artistico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.
2. Gli elaborati di progetto devono essere firmati del concessionario, dal progettista e dovranno contenere:
 - a) planimetria dell'area avuta in concessione estesa alla aree limitrofe in scala 1: 100;

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- b) pianta, prospetti, sezioni: nel rapporto 1:50 per edicole funerarie; nel rapporto 1:20 per la posa di lapidi;
- c) particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.
- d) relazione tecnico-descrittiva;
- e) eventuale documentazione fotografica.

ART. 109 – COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà inviare una dichiarazione comunicando il giorno in cui intende iniziare i lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e quello dello assuntore delle opere che controfirmeranno la dichiarazione quale accettazione dell'incarico ricevuto e per presa visione del progetto dell'opera da realizzare.

ART. 110 – CONTENUTI E NORME DELL'OPERA

1. Nell'atto di approvazione del progetto dovranno essere definite il numero di salme che possono essere contenute nel sepolcro ed il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
2. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
3. Le dimensioni limite delle costruzioni per sepolture private, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale
4. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dal rilascio della Autorizzazione edilizia, fatto salvo quanto contenuto nel 3° comma dell'art. 104 del presente Regolamento.
5. Il termine dei lavori dovrà avvenire entro un anno dall'inizio dei lavori.

ART. 111 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il numero dei loculi complessivo, di cui al comma 1° dell'art. 78 del presente Regolamento è fissato in ragione di 1 loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
2. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
3. Le variazioni di carattere ornamentale e qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma degli artt. 105 e 106 del presente Regolamento.
4. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
5. I concessionari di sepolture privata hanno facoltà di collocare sulla tomba, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico, lapidi, ricordi e similari.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

6. Al fine di uniformare le varie tipologie di lapidi, etc. la autorizzazione potrà contenere apposite indicazioni relative alle dimensioni da rispettare e al conseguente allineamento delle tombe.

ART. 112 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il Comune potrà richiedere il corrispettivo per eventuali consumi di acqua, energia elettrica, etc. necessari per la esecuzione delle opere stesse.

ART. 113 - RECINTAZIONI AREE - MATERIALE DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'Impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 114 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli art. precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali; si fa eccezione per i tagli, la connessione delle piastre, per le iscrizioni sulle lapidi e monumenti già in opera.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni prefestivi, dopo le ore 12 e festivi dovrà cessare ogni attività di cantiere e il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ecc.

ART. 115 - ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le Imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni prefestivi dopo le ore 12 e festivi, durante i riti di sepoltura e di commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. E' vietato l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

4. E' vietato l'inizio dei lavori di costruzione di qualsiasi opera dal 26 ottobre al 3 novembre, salvo lavori di ordinaria manutenzione o lavori ritenuti urgenti ed indifferibili riconosciuti tali dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.116 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni in relazione al rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Ad opera finita e prima dell'uso il Direttore dei Lavori o in assenza di questa figura, il concessionario e il costruttore dell'opera, dovranno depositare in Comune una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, la regolarità e conformità dell'opera al progetto approvato nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia e, ove necessari il deposito, il collaudo delle opere in conglomerato cementizio.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione e sepolture familiari.

ART. 117 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a vestire con un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico;
 - c) di dare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Il mancato rispetto degli obblighi o divieti di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare fatto salvo che non costituisca violazione più grave.

ART. 118 - IMPRESE POMPE FUNEBRI - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) provvedere alle incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli obblighi verso il Comune che presso le parrocchie ed enti

di culto;

- b) occuparsi della salma e degli accessori relativi;
- c) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Capo II

NORME TECNICHE

ART. 119 - MONUMENTINI

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni 1.00 m per 1.70 m e 0.70 m di altezza. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte.
2. Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a 1.10 metri.
3. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

ART. 120 - COLOMBARI

1. Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso del feretro.
2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
3. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
4. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo di evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

6. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
7. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
8. Le dimensioni di ingombro libero interno saranno preferibilmente non inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza 2,25 metri, di larghezza 0,75 metri e di altezza 0,70 metri. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura .

ART. 121 - OSSARI - NICCHIE CINERARIE

1. Tali strutture non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive ai fini igienico sanitari.
2. I colombari dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di 0,70 metri di lunghezza, di 0,30 metri di larghezza e di 0,30 metri di altezza.
3. Le nicchie cinerarie dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di 0,50 metri di lunghezza, di 0,30 metri di larghezza e di 0,30 metri di altezza.

ART. 122 - TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE

1. Nelle zone opportunamente definite dal Piano Regolatore Cimiteriale è concesso ai privati di realizzare anche tombe di famiglia ove i feretri saranno contenuti in una cripta sotterranea suddivisa in loculi con le caratteristiche di cui all'art. 120 del presente Regolamento.
2. Le sepolture nella loro tipologia avranno una copertura realizzata in soletta di calcestruzzo armato che dovrà essere atta a sostenere il sovraccarico che gli compete e impedire inoltre qualsiasi infiltrazione d'acqua. Tale copertura potrà emergere dal piano di calpestio del terreno per una altezza massima di 20 cm.
3. L'apertura per l'introduzione dei feretri non potrà mai essere inferiore in lunghezza a 2.00 metri.
4. Sopra la copertura potrà essere consentita la collocazione di cippi, stele o monumentini la cui altezza non potrà superare i 2.00 metri dal piano di calpestio del terreno.
5. Per tutti i tipi di sepoltura valgono le norme e le relative caratteristiche per i loculi esaminati negli articoli precedenti.

ART. 123 - EDICOLE FUNERARIE

1. Per edicole funerarie (o sepoltura a casetta) si intende una struttura rialzata rispetto al piano di campagna; essa potrà contenere loculi disposti sia sopra che eventualmente sotto il livello del pavimento e un'eventuale ossario.
2. La realizzazione di tali monumenti dovranno seguire le seguenti prescrizioni di carattere generale:

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- a) le dimensioni in pianta del manufatto dovranno coincidere con le dimensioni dell'area avuta in concessione,
- b) l'altezza massima nel punto più alto non potrà superare i 4.50 metri, eventuali deroghe potranno essere ammesse in funzione di allineamenti con attigui fabbricati in atto;
- c) all'interno dell'edicola i loculi devono essere disposti in modo tale da permettere in ogni tempo la estumulazione delle salme;
- d) la struttura portante perimetrale, se realizzata in muratura in laterizio pieno dovrà avere uno spessore minimo di 25 cm, se semipieno di cm 30, se realizzata in calcestruzzo di cemento armato lo spessore potrà essere ridotto a 15 cm.; se realizzata completamente in pietra naturale a tutto spessore, lo spessore minimo sarà di 30 cm;

- e) nella costruzione di edicole funerarie è vietato l'impiego di muratura in blocchi di cemento;
- f) i rivestimenti esterni dovranno essere costituiti da rocce ornamentali quali: marmo, granito, travertino, pietra; sono ammesse anche pietre artificiali formate da pietrisco di rocce naturali collegate da leganti idraulici;
- g) si prescrive l'impiego di chiavette per il collegamento delle pietre dei marmi di rivestimento;
- h) soluzioni con pietra artificiale di diversa composizione dovranno essere sottoposte al parere della Commissione edilizia della competente A.S.S.;
- i) nella realizzazione degli infissi e' vietato l'impiego di materiali plastici, è ammesso l'uso di materiali metallici e legno che dovranno essere sottoposti a manutenzione con specifici trattamenti che garantiscano una buona durabilità nel tempo;
- j) si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei.
- k) gli scarichi, se interni alla muratura dovranno essere eseguiti con materiali di prima qualità ed i giunti realizzati a regola d'arte al fine di evitare infiltrazioni, se esterni si consiglia l'impiego di rame di adeguato spessore;
- l) e' vietato l'uso di materiali plastici per grondaie e pluviali in vista.

ART. 124 - LASTRE DI COLOMBARI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. Sulle lastre applicate alle chiusure dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie dovrà essere posizionato un numero progressivo realizzato in bronzo, relativo alla sepoltura.
2. Sulle lastre potranno essere posizionati portafiori e foto ceramiche.
3. E' fatto divieto ai concessionari di sostituire, anche con materiali più pregiati, le lastre di chiusura fornite dall'Amministrazione Comunale.
4. E' altresì vietata l'unione di più colombari, ossari e nicchie cinerarie con l'inserimento di una unica lastra.
5. Sui sigilli lapidei dei loculi, di norma, potranno trovare collocazione, oltre al nominativo del defunto con le date di nascita e di morte, esclusivamente la luce votiva o portalumini, la fotografia e il portafiori. Tali oggetti non potranno in ogni caso sporgere dalla lapide oltre 15 cm. Eventuali deroghe dovranno essere motivatamente e preventivamente richieste ai competenti Organi Comunali..

Capo III

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 125 - VIGILANZA

1. Alla Polizia Municipale viene delegato il compito della vigilanza e dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per la non osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 126 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente. Gli orari sono affissi all'ingresso dei cimiteri.
2. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane salvo diverse disposizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente.
3. Nelle giornate di intensa nebbia, pioggia o neve, il competente Ufficio Comunale può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, una volta esauriti i servizi di seppellimento.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di custodia da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 127 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. All'interno delle aree cimiteriali, non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione dei carri funebri.
2. Il Sindaco può autorizzare l'uso di veicoli, per l'accesso ai cimiteri, alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente dal competente Ufficio Comunale su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.
3. Il Sindaco può, altresì, autorizzare l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.
4. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
5. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

in condizione comunque in contrasto con il carattere del luogo, a coloro che intendono svolgere attività di questua e ai fanciulli di età inferiore ad anni nove quando non siano accompagnati da adulti.

6. E' proibito passare attraverso i campi, e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 128 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le coltivazioni arboree ammesse sono quelle tradizionali, le piante andranno comunque tenute in modo che il loro sviluppo non rechi pregiudizio alla circolazione delle persone fra le tombe ed eventuali rami che si protendessero sui viali del cimitero andranno adeguatamente potati.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare.
4. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.

ART. 129 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE DEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, con le modalità già specificate dagli artt. precedenti del presente Regolamento.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto delle opere.
3. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurano errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
4. E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni.

ART. 130 – RIMOZIONI DI MATERIALI ORNAMENTALI

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti,

previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 131 – RITIRO DI LAPIDI, CIPPI E MATERIALI VARI

1. Le lapidi, i cippi, etc, devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio di Vigilanza comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 132 – DIVIETO DI ASPORTAZIONE DI MATERIALI VARI

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 133- RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti dell'attività cimiteriale sono classificati rifiuti urbani così come previsto dal D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 7, sue modifiche ed integrazioni, pertanto devono essere smaltiti nel rispetto dell'art. 21 - 2° comma lettera d) del suddetto D.Lgs **e del già menzionato D.P.R. 15.07.2003, n.254¹⁶;**.
2. I fiori secchi , le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
3. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, gli avanzi di indumento si devono considerare rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, al reinterro.
4. I resti mortali possono essere soggetti a cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

¹⁶ Integrazione richiesta dal Ministero della Salute con nota 07 Ottobre 2004 nr.DGPREV.IV/22568/P/F.2.b

ART. 134. - PROIBIZIONI

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 135- DIVIETI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi o su muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alle esumazioni o estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - m) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 - n) Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART.136 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.
2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.

ART. 137 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di custodia.

ART. 138 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. Per quanto attiene il presente capo si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 139 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

TITOLO IV

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

ART.140 - REGISTRO GIORNALIERO OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ART. 141 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per la libera sepoltura
2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero delle concessioni in scadenza.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 142- - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Nel caso di impossibilità ad esibire il titolo originario di concessione perpetua del godimento della sepoltura, in quanto il titolo di concessione é pervenuto agli attuali fruitori della sepoltura per diritto successorio o per cessione e smarritosi nel tempo, agli stessi saranno richiesti di fornire sufficienti indicazioni perché l'ufficio individui le famiglie o le persone dalle quali discende il loro diritto successorio o di godimento per cessione.

ART.143 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente la sua entrata in vigore.¹⁷
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti o per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il Comune può stabilire che il riconoscimento di tali diritti avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, con lo stesso provvedimento, si determineranno le procedure, le condizioni, la decorrenza, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento stesso.
4. Il provvedimento del Sindaco o di altro organo previsto dalla normativa vigente, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

ART. 144 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 143 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del Presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 145 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE. MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

¹⁷ Comma rimasto invariato in attesa di emanazione L.R..

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e ottenere la contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
3. Il Comune stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che lo stesso può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 146 - TARIFFE CIMITERIALI

1. Le tariffe dei diritti e delle concessioni cimiteriali sono determinate con delibera della Giunta Comunale.

ART. 147 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione secondo le modalità stabilite dallo Statuto Comunale.
2. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, alla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 e alle successive modifiche e integrazioni nonché all' art. 28 della L. 01/08/2002, n. 166.

ART. 148 - CONTRAVVENZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della L.12/07/1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della L. 24/11/1981, n. 689.-

ALLEGATI:

- A) Analisi dei rischi degli operatori cimiteriali – linee guida per il corretto utilizzo dei D.P.I. (D.Lgs. 626/94).

ALLEGATO A

ANALISI DEI RISCHI DEGLI OPERATORI CIMITERIALI

LINEE GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI D.P.I. (D.Lgs. 626/94)

Premessa

La presente relazione, redatta ai sensi del D.Lgs. n° 626/94 “ Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/658/CEE, 90/269//CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/83/CE, 97/42/CE, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e allegata al “Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale” di cui è parte integrante, illustra i criteri e le modalità cui debbono attenersi gli operatori cimiteriali durante i lavori ordinari quali seppellimento e riesumazione di salme, tumulazione ed estumulazione di feretri, riduzione di resti mortali, manutenzione ordinaria dei cimiteri e quant’altro riconducibile ad operazioni manutentive svolte sia all’interno che all’esterno degli stessi (fasce di rispetto, parcheggi o altre aree la cui competenza spetti all’Amm.ne Com.le a qualunque titolo).

Qualora i lavori venissero affidati a ditte esterne i riferimenti legislativi da applicarsi dovranno essere ricondotti ai D.Lgs. 626/94 e, nel caso di opere edili o affini, anche ai D.Lgs. n° 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prestazioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” integrato da l successivo D.Lgs. 528/99.

Operazioni cimiteriali

Le operazioni cimiteriali consistono nel trasporto di una salma da un loculo ad un altro all'interno dello stesso cimitero, a quello di un altro comune o ancora verso uno stato estero, oppure prevedono l'inumazione in fossa nei relativi campi. In quest'ultimo caso la fossa deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero.

Con il termine di riduzione si intende la composizione dei resti, costituiti dalle ossa della salma, dopo almeno un decennio di mineralizzazione; trascorso tale tempo le ossa possono essere raccolte in cassetine di zinco o raccolte e depositate nell'ossario comune. Da questa breve e sintetica descrizione delle operazioni più comunemente svolte da parte degli operatori cimiteriali, si possono tracciare le azioni svolte durante l'esecuzione degli interventi prima descritti. Nella prima fase della traslazione occorre rimuovere la lapide, tale operazione è eseguita scalpellinando il loculo nel perimetro di chiusura utilizzando uno scalpello a punta quadra ed un martello. I rischi che derivano dall'esecuzione di tale manovra sono essenzialmente riconducibili a possibili traumi alle mani a causa di colpi andati a vuoto o a ferite da taglio alle dita causate dallo scalpello. Possono anche verificarsi lesioni agli occhi dovute a schegge di materiale proiettato durante la scalpellinatura.

L'estrazione della bara dal loculo ed il suo trasporto ad altro luogo, manifesta i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, tale aspetto assume la sua importanza se si considera che i loculi sono posti a diverse altezze e che il peso di una bara si aggira intorno ai 180/200 Kg.

Una volta svuotato il loculo si procede, anche in assenza di trasudati evidenti, all'aspersione di soda caustica, soprattutto a scopo igienico preventivo.

La fase di riduzione vera e propria consiste nell'apertura del feretro con un'ascia o con altro oggetto appuntito e nell'osservazione e valutazione dell'idoneità delle caratteristiche di mineralizzazione ossea, che consentano il prelievo dei resti e la loro deposizione in cassetine di zinco più piccole. Se il cadavere è mummificato o saponificato (evento più frequente in alcuni cimiteri con particolari caratteristiche del terreno), esso deve essere posto in un'altra bara di zinco e rinchiuso, quindi riposto nel loculo. Durante la fase di riduzione devono essere eliminati con attenzione eventuali residui di abiti. La eventuale presenza di processi di decomposizione non ultimati può infatti innescare anche un rischio biologico.

DPI (Dispositivi di protezione individuali)

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. Detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione (art. 377, D.P.R. 547/55). I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche dell'impianto costituiscano pericolo per l'incolumità personale (art. 378, D.P.R. 547/55):

a) Protezione del capo.

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere muniti di copricapo i lavoratori che devono permanere senza altra protezione sotto l'azione prolungata dei raggi solari.

b) Protezione degli occhi.

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge, caustici o corrosivi comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali o schermi appropriati (art. 382, D.P.R. 547/55).

c) Protezione delle mani.

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli o abrasioni, causticazioni delle mani, i lavoratori addetti devono essere forniti di manopole, guanti o altri mezzi di protezione (art. 383, D.P.R. 547/55).

d) Protezione dei piedi.

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono pericoli di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio (art. 384, D.P.R. 547/55).

e) Maschere respiratorie.

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione pericolosa di polveri o gas devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale (art. 387, D.P.R. 547/55).

f) Cinture di sicurezza.

Nei lavori in quota l'operatore deve essere munito di di cintura di sicurezza (artt. 386, d.P.R. 547/55 e 10, D.P.R. n. 164/56).

g) Apparecchi di sollevamento.

Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi, etc.) della portata superiore a 200 Kg. devono essere sottoposti a verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione (art. 194, D.P.R. 547/55). Le modalità di collaudo e delle verifiche periodiche sono stabilite dal D.M. 12 /09/ 1959, i cui adempimenti vengono riassunti nella tabella di seguito riportata:

Tavola degli adempimenti normativi per argani e paranchi

Denominazione della pratica	Legislazione	Ente Competente	Modalità-Frequenza
Denuncia		Ispesl	Denuncia prima della messa .in servizio su stampato Ispesl (esclusi quelli a mano o con portata inferiore a 200Kg)
Collaudo	D.M. 12/09/59, artt. 5-6-7-8-10	Ispesl	Collaudo presso il costruttore
Verifica	D.P.R. 27/04/1955, n. 547, art. 194		Verifiche annuali. I punti essenziali del collaudo sono: 1) caratteristiche dell'argano; 2) funi-catene; 3) alimentazione forza motrice; 4) posto di manovra; 5) prova di carico; 6) prove di funzionamento.

I D.Lgs. 4 dicembre 1992 nn. 475 e 476, attuativi di direttive comunitarie in relazione ai DPI specificano negli allegati II e III i requisiti degli stessi, quali l'ergonomia, i livelli di protezione e di innocuità e i livelli di comfort ed efficacia degli stessi.

I DPI che avvolgono le parti del corpo devono essere sufficientemente aerati, per limitare quanto possibile il sudore, derivante dal fatto di indossarli, oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.

I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore. I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore. I modelli di DPI destinati ad essere utilizzati con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione.

I DPI per la protezione contro gli urti meccanici devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta. Le soles di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate e dotate di dispositivi appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del suolo.

I dispositivi destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo senza che la forza di frenatura raggiunga la

soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura od rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.

Il 5 maggio 2001 è stato emanato un nuovo decreto pubblicato sulla G.U. n. 209 dell'8 settembre 2001 in attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 626/94 che tratta i "Criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI".

Tale decreto non ha definito livelli indicativi o ai quali si fare riferimento, mentre fissa i livelli minimi di protezione personale per la protezione dei lavoratori e tali livelli, ove non conseguiti, potrebbero fare ipotizzare a carico dell'inadempiente, per i combinati disposti degli artt. 42 e 43 del D.Lgs. 626/94, violazioni penalmente e severamente sanzionate.

Il decreto 2001 si spinge per taluni tipi di protezione, a definire un vero e proprio "iter procedurale" da attuare per l'identificazione esatta del rischio e per la scelta delle protezioni da disporre. La procedura, comportando nuove fasi ed aspetti di valutazione in precedenza mai dettagliati, in qualche modo innova e modifica quanto già redatto dai datori di lavoro nei documenti di valutazione dei rischi, finendo per rendere urgente e necessaria una revisione generale dei documenti anche a causa dell'immediata vigenza del decreto. Infine, utili riferimenti sull'opportunità di utilizzare DPI possono essere desunti non solo dall'elenco delle attività riportate all'allegato V del D.Lgs. 626/94 ma anche da quanto precisato nel Decreto 2001 in relazione alle varie parti del corpo da proteggere ed in riferimento ai livelli di rischio che si determinano nelle varie lavorazioni, nonché per ogni singola parte del corpo da proteggere.

Rischi degli operatori cimiteriali

a) Polveri

Uno dei rischi a cui sono maggiormente esposti gli operatori cimiteriali sono le polveri, in questo caso il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o quantomeno ridurre lo sviluppo e la diffusione. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera. Quando non sia possibile attuare le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Nei lavori all'aperto e in quelli di breve durata, come nel caso dei lavoratori cimiteriali, quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici sopraesposti e non possono essere causa di danno o di incomodo al vicinato (come nel caso dei cimiteri che hanno la fascia di

rispetto), la ASS può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi purchè lo stesso metta a disposizione i mezzi personali di protezione.

b) Soda caustica

Durante alcune operazioni cimiteriali viene impiegata dagli operatori soda caustica generalmente in soluzione al 30% o prodotti commerciali contenenti idrossido di sodio (NaOH H₂O) con analoghe concentrazioni, dato che la stessa possiede un elevato effetto disinfettante. L'uso improprio di queste soluzioni può provocare gravi ustioni e pertanto devono essere conservati sotto chiave. La soda caustica infatti ha un effetto ustionante sulla pelle e sulle mucose in un ampio intervallo di concentrazioni fino a un minimo del 5% in peso. Normalmente l'effetto è più grave di una analoga ustione da acido. La capacità di tutti gli alcali di sciogliere rapidamente le proteine, porta ad una distruzione radicale dei tessuti (necrosi per olliquazione) con forte dolore. Sulle

mucose e sugli occhi si formano rapidamente vesciche, ulcerazioni e opacità della cornea con pericolo di cecità. La pelle ancora intatta viene sgrassata e poi disciolta. In caso di ripetuto contatto con basse concentrazioni la pelle viene fessurata ed allo stesso tempo infiammata a seguito dello sgrassamento.

In caso di contatto con gli occhi, è necessario lavarli immediatamente con molta acqua corrente per parecchi minuti mantenendo le palpebre ben aperte e, se possibile, somministrare 1-2 gocce di collirio decongestionante e applicare un bendaggio non stretto. Contattare immediatamente una clinica oculistica esibendo possibilmente l'etichetta del prodotto impiegato. E' altresì necessario togliersi immediatamente tutti gli indumenti eventualmente contaminati.

Durante l'utilizzo di tali sostanze è necessario indossare guanti adatti e protezione per occhi e viso al fine di cautelarsi dall'effetto fortemente corrosivo sulla pelle, sugli occhi e sulle mucose. Occorre tenere presente infatti che le ustioni da soda caustica tendono a necrotizzare. In caso di contatto con la cute occorre lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone e in caso di ustione applicare un bendaggio sterile.

Il rischio di ingestione nelle comuni operazioni è estremamente ridotto se non improbabile, tuttavia qualora si verificasse, esiste pericolo di perforazione dello stomaco per cui è necessario bere molta acqua per diluire la concentrazione ed evitare il vomito. Nel caso accidentale di ingestione, sulle mucose interessate, si possono evidenziare aree rigonfie, dolorose e sanguinanti, accompagnate da intensa salivazione con successiva manifestazione di vomito spontaneo e con emissione di frammenti di mucose; sono inoltre possibili perforazioni dell'esofago.

Qualora si verificino inalazione di vapori, particolarmente facili a svilupparsi in caso di contatto con particolari metalli, le mucose del tratto respiratorio superiore vengono danneggiate arrivando, talvolta, all'edema della glottide. In tali casi occorre assicurare al paziente aria fresca e appena possibile va somministrato uno spray antiinfiammatorio a base di glucocorticoidi (desametasone).

La soda caustica di per sé non è combustibile ma il contatto con metalli leggeri e con zinco ed alluminio (es. ritagli), rende possibile la formazione di idrogeno con il pericolo di esplosione in spazi chiusi. In caso di rilascio di importanti quantità di prodotti di reazione pericolosi o di vapori caustici si devono usare apparecchi autorespiratori non dipendenti dall'aria esterna e indossare una tuta protettiva contro i prodotti chimici completamente chiusa.

Si devono impiegare attrezzature resistenti agli alcali.

I prodotti succitati vanno conservati in luogo asciutto, in recipienti a tenuta d'aria di vetro, porcellana, plastica o acciaio, evitando categoricamente i contenitori di zinco o alluminio. Si deve inoltre avere l'accortezza di non conservarli assieme ad acidi o sali

d'ammonio ed il loro impiego è riservato al solo personale autorizzato. Qualora si movimentino recipienti fragili è necessario usare contenitori protettivi.

Al termine del lavoro e prima dei pasti gli operatori devono lavarsi le mani con acqua e sapone e successivamente applicare una crema protettiva.

c) *Movimentazione manuale dei carichi*

L'uso di forza manuale per il trasferimento di bare è ravvisato come elemento di possibile sovraccarico meccanico del rachide dorso-lombare. Durante le operazioni di movimentazione infatti in funzione della postura assunta dal soggetto, del peso e delle dimensioni dell'oggetto movimentato, del tragitto che l'oggetto deve compiere, si determinano, tra l'altro, forze compressive sulle strutture del rachide lombare (dischi intervertebrali, limitanti vertebrali, articolazioni interapofisarie) che singolarmente o, più frequentemente se ripetute, possono condurre a microlesioni e lesioni delle strutture stesse. È stato calcolato e misurato che il sollevamento di un carico di circa 25 Kg da terra a schiena flessa fino all'altezza del torace, può comportare forze di compressione sul disco superiori a 500 Kg. Poiché nell'allegato VI del D.Lgs. 626/94 si fa riferimento a un valore di peso massimo pari a 30 Kg è fatto obbligo di non superare tale soglia anche in considerazione del fatto che le condizioni ideali di sollevamento vengono condizionate dai seguenti fattori di rischio:

- 1) altezza da terra della presa del carico all'inizio del sollevamento;
- 2) distanza verticale di sollevamento;
- 3) distanza orizzontale del centro del carico del corpo;
- 4) angolo di eventuale spostamento lungo il piano sagittale del carico lungo il tragitto;
- 5) caratteristiche dell'impugnatura delle prese;
- 6) frequenza di sollevamento (numero di cicli in un determinato arco di tempo).

Nei casi in cui il valore di 30 Kg venga superato o quando i fattori di rischio vengono a gravare in maniera preponderante, riducendo in modo sensibile il carico trasportato, si può intervenire dotando l'operatore di ausili meccanici o automatizzando l'operazione o anche, se il trasferimento rimane interamente manuale, modificando uno o più dei suddetti fattori di rischio.

Tutte le operazioni di traslazione della bara con la salma, gravando il carico della stessa per circa 180 Kg, devono essere effettuate da almeno sei persone.

d) *Terreno e attività microbiologica*

Il terreno, contrariamente a ciò che si è portati a pensare, non è un substrato inerte, ma è "vivo" nel senso che, anche al di fuori del processo biologico che interessa direttamente la produzione vegetale agraria, esso è sede di una complessa attività biotica che coinvolge le trasformazioni della sostanza organica e, più o meno direttamente, i principali elementi nutritivi ed alcune importanti proprietà fisiche e chimiche. Particolare importanza è attribuita al gruppo di prodotti che sono derivati dallo specifico tipo di trasformazione e di degradazione delle sostanze organiche del terreno che è detto umificazione, portato avanti dai microrganismi (flora microbica) detti comunemente batteri. Gran parte di questi (per la maggior parte aerobici) aggrediscono la cellulosa, che è il materiale più facile da demolire, essa infatti può essere ossidata o fermentata sviluppando energia libera indispensabile ai batteri per il loro metabolismo, mentre un gruppo specifico di questi, detti umificanti, attaccano l'altra parte dei composti organici, quella minore, ma di alto valore qualitativo trattandosi di proteine, di grassi e della lignina; quest'ultima, che nei residui vegetali è discretamente rappresentata per la sua funzione di sostegno, viene attaccata da un gruppo specifico di batteri. Il risultato è l'humus, complesso di sostanze che, in minima parte (solo la frazione solubile), viene assorbito dalle piante (quindi favorisce l'alimentazione minerale), ma soprattutto conferisce importanti caratteristiche fisiche al terreno.

In generale più del 50% dei batteri (nitrobatteri, azotobatteri e solfobatteri) sono in grado di effettuare una buona umificazione, purché trovino le condizioni ambientali

Comune di Zoppola (PN) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ideali. In mancanza di esse l'umificazione subisce brusche interruzioni, con prevalenza dei fenomeni disgregativi e una sensibile riduzione dell'efficacia nutritiva e della fertilità del terreno.

Di norma un terreno vede naturalmente ridursi la propria carica batterica in funzione del livello di profondità. In altri termini se si analizza dal punto di vista batteriologico una "carota" dello stesso, si può rilevare che alla quota ove generalmente è collocato un feretro, la carica batterica circostante è ridotta, già con un terreno al primo impiego.

Se il terreno è stato oggetto di diversi cicli di rotazione del campo comune e addizionato con apporti di materiali ad es. sabbiosi, poveri quindi di carica batterica, la situazione risulta certamente peggiore e ancor più si aggrava quando la partenza è data da materiale argilloso o limoso.

Per gli addetti alle operazioni cimiteriali comunque il terreno non costituisce un rischio di tipo microbiologico, mentre è obbligatoria la vaccinazione antitetanica a prescindere dal rischio della presenza della spora del clostridio.-

Bibliografia:

P.ABETTI - A. BOSSI "Operazioni cimiteriali di traslazione e riduzione" (Progetto Sicurezza 11/12/2002).

SGNORELLI C. "Igiene edilizia ed ambientale" (SEU, Roma, 2002).

TULLS n. 1265 del 1934.

"Nuovo Regolamento di Polizia mortuaria", approvato con DPR 10/09/1990, n.285 e successive modifiche e integrazioni.

D.P.R. n. 303 del 19/03/1956. Decreto n. 209 del 05/05/2001.

AMBROSILI L., FOÀ V. "Trattato di medicina del lavoro" (UTET).

D.Lgs. 04/12/1992, nn. 475 e 476.

D.Lgs. n. 626/94.

D.Lgs. n. 494/96.

D.Lgs. n. 528/99.